

# NOVITA' REVISORI



**RIVISTA AZIENDITALIA 11/2014 - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.**

Le recenti modifiche della normativa riguardante l'organo di revisione degli enti locali sono un esempio di un modo assurdo di legiferare.

Anziché aggiornare la normativa in modo organico nell'ambito della delega per il nuovo testo unico degli enti locali attuata dal D.Lgs. n. 118/2011, **si continua con provvedimenti scoordinati che finiscono solo per ostacolare chi ha dedicato la sua attività professionale alla revisione degli enti locali.**

Il titolo VII del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) è stato, infatti, **snaturato in questi anni da ripetuti interventi che hanno svilito la funzione**, tolte prospettive assegnando peraltro sempre nuovi adempimenti ai revisori degli enti locali.

Appare sempre più necessario un unico riferimento a livello ministeriale per i revisori. Non è pensabile che in tanti (Min. Interno, Mef, Min. Affari regionali, ecc.) continuino a intervenire sull'organo di revisione creando solo confusione.

Le principali modifiche intervenute **SOLO** in questi mesi sull'organo di revisione sono scaturite dalla legge n. 56/2014 e dalla legge n. 66/2014.

# Unioni e funzione dei revisori in forma associata

- L'art. 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto la possibilità di svolgere da parte delle Unioni di Comuni, anche per i comuni che le costituiscono, **in forma associata le funzioni dell'organo di revisione**, senza specificare se le nuove disposizioni riguardano le unioni a cui i comuni minori devono affidare le funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (1) oppure tutte le unioni ex art. 32 del Tuel.
- **La norma dispone inoltre che nelle unioni deve essere nominato un revisore unico per quelle che complessivamente non superano i 10.000 abitanti e un collegio in caso diverso.**

Le soluzioni interpretative del comma 110 sopra citato sono le seguenti:

1. La norma riguarda le unioni per la gestione delle funzioni fondamentali, ed in tal caso il comma 110 modifica, senza richiamarlo, l'art. 234, comma 3-bis, del Tuel prevedendo per le unioni con minore popolazione il revisore unico e per le altre il collegio.
2. La norma riguarda tutte le unioni anche quelle che associano solo alcuni servizi restando in capo ai comuni importanti funzioni che richiedono un supporto continuo e costante dell'organo di revisione.

Nella prima ipotesi restano in capo ai comuni funzioni del tutto limitate, e per l'organo di revisione dell'unione l'accollo del controllo dei comuni associati potrebbe essere possibile.

Nella seconda ipotesi invece non viene ridotta l'attività che il revisore deve dedicare a ogni singolo comune.

Se l'interpretazione giusta è la seconda, non può essere condivisa perché, di fatto, potrebbe rendere impossibile esercitare il richiesto controllo per una pluralità a volte troppo vasta di enti.

# Esilio a vita

Con la conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (legge n. 89 del 23 giugno 2014), è stata modificata ancora una volta la normativa che riguarda i revisori degli enti locali, apportando varie modifiche in tema di rieleggibilità presso lo stesso ente, dimissioni volontarie ed entità massima del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

**LA PRIMA MODIFICA** riguarda l'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, disponendo per l'organo di revisione che **“i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale”**. Nella relazione all'emendamento del governo viene indicato che l'intervento ha lo scopo di “favorire un ricambio dei soggetti che sono chiamati ad assumere un ruolo particolarmente delicato come quello dell'attività di verifica e vigilanza della gestione economico finanziaria”.

Sulla discussa questione della rieleggibilità dopo il secondo mandato esecutivo a distanza di anni erano intervenuti di recente in senso favorevole anche il Consiglio di Stato, il Tar Basilicata, il Tar Puglia Tar Calabria n. 780 del 5 luglio 2010.

La non rieleggibilità del Revisore, nello stesso ente per più di due volte, **anche a prescindere da qualsiasi interruzione dei periodi di titolarità della carica**, rappresenta ora previsione legislativa una (*ed un caso unico in Italia e in Europa di “esilio professionale”*).

# Dimissioni volontarie

Altra modifica al Tuel riguarda l'art. 235, comma, lettera b).

Per le dimissioni volontarie è richiesto un preavviso di almeno 45 giorni e viene stabilito che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente.

La modifica intende disciplinare le dimissioni volontarie prevedendo un congruo termine di preavviso, in modo da consentire la sostituzione senza provocare fratture all'azione amministrativa.

L'attuale procedura che prevede un'estrazione a sorte e successiva delibera consiliare di nomina degli estratti (**se non adeguatamente preparata dall'Ente**), può portare a dimissioni volontarie dovute a cause di ineleggibilità e incompatibilità, al superamento del limite degli incarichi e **all'esiguità del compenso attribuito**

La dimissione comporta la convocazione del consiglio per la nomina del secondo e poi eventualmente del terzo estratto e **nel frattempo il nominato deve svolgere le funzioni per almeno 45 giorni.**

È opportuno che per evitare gli inconvenienti derivanti da ripetute nomine **l'ente regolamenti il procedimento disponendo che dopo l'estrazione e prima della nomina da parte del consiglio è necessaria una formale accettazione della carica e una dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

# Limite ai rimborsi delle spese di viaggio

Un'ulteriore modifica interviene sull'art. 241 del Tuel inserendo il comma 6-bis che dispone **il limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito (al netto degli oneri fiscali e contributivi) per il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio.**

Il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, indica all'art. 3 che ai componenti dell'organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso, con le **modalità stabilite nel regolamento di contabilità o nella delibera di nomina, delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.**



Con le nuove modalità di scelta del Revisore da un elenco articolato a livello regionale può verificarsi con frequenza che il revisore risieda fuori dal territorio provinciale dell'ente presso il quale ha assunto l'incarico **facendo lievitare l'entità dei rimborsi dovuti.**

**Questa modifica, tesa a contenere gli oneri a carico degli enti locali, desta perplessità perché rapporta il rimborso delle spese al compenso attribuito dall'ente e non a quello stabilito del D.M. 20 maggio 2005 sopra citato.**

**Il consiglio dell'ente è libero, infatti, di stabilire qualsiasi compenso entro il limite massimo fissato dal citato D.M.**

# Effetto delle modifiche

Le tre modifiche sopra commentate, portano alle seguenti situazioni:

- a) il revisore eletto in un ente lontano dalla sua residenza avrà diritto probabilmente solo ad rimborso **parziale** delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute;
- b) il revisore eletto in un ente che non gradisce potrebbe essere comunque obbligato a restare in carica per 45 giorni;
- c) il revisore eletto in un ente potrebbe incorrere nel divieto di accesso per aver svolto l'incarico nel passato;
- d) il revisore eletto in una unione di comuni con popolazione di 20.000 abitanti ha un compenso base inferiore alla metà del revisore di un comune di 20.000 abitanti.

# Nuovi adempimenti per i revisori

A tutto ciò si aggiungono, al solito, numerose nuove norme che prevedono continuamente ulteriori pareri obbligatori e responsabilità a carico dei Revisori (spese personale, rispetto termini di pagamento etc..).

È praticamente impossibile, ad oggi, fare una previsione di lavoro che circostanzi con precisione tutti i pareri obbligatori e le competenze attribuite all'organo di revisione degli Enti Lcoali.

Anche il più preciso e puntiglioso Revisore sicuramente non riuscirebbe a fare un analitico piano di lavoro rispondente alla normativa, che è diventata pressochè infinita e spesso confusa e sovrapposta.